Ud'A Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI PESCARA

D.R. repertorio n. 1296 /2019 Prot. n. 48903 Classif. VII/1 del 09/07/2019

Procedura valutativa per la chiamata di n. 01 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L. 240/2010 riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 comma 3 lett. b) della L 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, stipulato con l'Università ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della L 240/2010 - Dipartimento di Farmacia -S.S.D. CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo, -S.C. 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 09/05/1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
Vista la legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;
Visto il D.P.CM. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 27/12/1997, n. 449, in particolare l'art. 51, comma 6, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 03/07/1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15/04/2004, n. 106, recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
Vista la Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11/03/2005, n. 251;
Vista la legge 31/03/2005, n. 43, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280;
Vista la legge 04/11/2005, n. 230, nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso del pubblico;
Vista la legge 09/01/2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 04/03/2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni...";
Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89, valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 30/12/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema università", in particolare gli artt. 5, 15, 16, 18, 24, 29;

Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Visto il D.P.R. 14/09/2011, n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240;

Vista la legge 12/11/2011, n. 183 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 30/12/2010, n. 240;

Visto il D.L. 09/02/2012, n. 5 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 04/04/2012, n. 35;

Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 e ss.mm.ii. recante Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c) e lettera c-bis);

Visto il D.M. 07/06/2012, n. 76, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante le determinazioni dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012 "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";

Vista la legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.P.C.M. 22/02/2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi dell'art. 20, comma 3, art. 24, comma 4, art. 28, comma 3, art. 32, comma 3, lettera b), art. 35, comma 2, art. 36, comma 2, art. 71 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, le cui norme costituiscono per i professori e ricercatori universitari principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti;

Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 09/08/2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 58 rubricato "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca" e l'art. 42, rubricato "Soppressione certificazioni sanitarie";

Vista la legge 23/12/2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Vista la nota MIUR prot. n. 1555 del 10/02/2015 Programmazione e Reclutamento di personale anno 2015 con la quale il MIUR comunica le novità relative alla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e al D.L. 31/12/2014, n. 192 (decreto "Milleproroghe"), convertito in legge 27/02/2015, n. 11;

Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, di rideterminazione dei settori concorsuali, pubblicato in G.U. n. 271 del 20/11/2015, in particolare l'art. 4;

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015 n. 4/2015 Disciplina della firma digitale dei documenti classificati;

Vista la legge 28/12/2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto il D.L. n. 210/2015 recante Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016);

Visto il parere CUN prot. n. 1479/2016 'parere in merito all'aggiornamento del D.M. 02/05/2011, n. 236;

Vista la circolare MIUR prot. n. 3672 del 15/03/2016 "Disposizioni in tema di reclutamento anno 2016", con la quale il MIUR fornisce un inquadramento complessivo delle diverse normative riguardanti il reclutamento, anche alla luce delle recenti disposizioni della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) e del D.L. 210/2015 (decreto "Milleproroghe") convertito, con modificazioni, nella legge 25/02/2016, n. 21;

Visto il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";

Visto il D.M. n. 619 del 05/08/2016 "Criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2016" con cui all'Ateneo sono stati assegnati 20,63 P.O. (turn over 2015);

Visto il D.M. n. 635 del 08/08/2016 "linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

Visto il D.M. 01/09/2016, n. 662, "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere" con la relativa integrazione di cui al D.M. 01/06/2017, n. 372;

Vista la Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010;

Visto il D.M. n. 614 del 10/08/2017 "Criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2017 con cui all'Ateneo sono stati assegnati 16,67 P.O. (turn over 2016);

Vista la nota MIUR prot. 14282 del 28/11/2017, acquisita al Protocollo di ateneo n° 60183 del 29/11/2017 "Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, legge 240/2010" nella quale il dicastero, a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito ai requisiti di ammissibilità al procedimento di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della L 240/2010 ed in particolare con riferimento al possesso del titolo di Abilitazione Scientifica Nazionale da parte del Ricercatore, alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n° 5344 del 20/11/2017 che stabilisce che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 presuppone il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di afferenza, precisa che pertanto che qualora il ricercatore non abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale di inquadramento non ricorrono i presupposti per procedere alla valutazione prevista nel corso del terzo anno ai fini della successiva chiamata come professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30/04/2018, n. 1052 "Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia";

Vista la nota MIUR prot. n. 10022 del 01/08/2018 avente ad oggetto "DPCM recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2018-2020 e Decreto punti organico 2018;

Visto il D.D. 08/08/2018, n. 2119 recante modifica al D.D. n. 1052/2018 "Procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";

Visto il D.M. 08/08/2018 n.589 che definisce i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2- 3 e 4;

Visto il D.D. 09/08/2018, n. 2175 "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";

Vista la nota MIUR prot. 16335 del 21/11/2018 "Attribuzione punti organico 2018";

Vista la nota MIUR prot. 17232 del 06/12/2018 "Punti Organico 2018 e Piano straordinario ricercatori b) 2018";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", per come citato dal D.M. 29/12/2018 n. 873; VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 "DM dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2018" con cui all'Ateneo sono stati assegnati 38,22 P.O. (turn over 2017);

Vista la L. 30/12/2018, n. 145 bilancio di prevenzione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare il comma 399 dell'art. 1 recante la disposizione dei blocchi assunzionali di personale a tempo indeterminato a valere sui P.O. 2019 in cui si legge: "Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge";

Visto il D.M. n. 587/2018 contenente i criteri di ripartizione del Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) per l'anno 2018;

Dato atto che la chiamata di cui alla presente procedura non rientra in ogni caso nel predetto limite assunzionale poiché non gravante sulle ordinarie facoltà assunzionali del corrente anno 2019;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019;

Vista la nota prot. 990 del 18/04/2019 del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della L. 240/2010 – Cause di incompatibilità;

Richiamato lo Statuto dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012 e ss.mm.ii;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17/12/2013);

Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii.;

Richiamato il vigente Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019 e consultabile sul sito web di Ateneo;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Visto il parere reso dal Servizio Legale di Ateneo con nota prot. n. 20718 del 05/05/2015;

Viste le convenzioni in essere tra l'Ateneo e le Aziende Sanitarie Locali di Chieti e Pescara rispettivamente del 18/12/2007 e del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;

Viste le deliberazioni del Dipartimento come puntualmente indicato nel Mod. 1 allegato in calce al presente bando;

Richiamate le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal Senato Accademico in data 10 luglio 2018, 13 novembre 2018 e 15 gennaio 2019, e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 luglio 2018 e 27 novembre 2018;

Richiamato il contratto in essere stipulato alla data di assunzione del ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,lettera b) della L. 240/2010;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 14/05/2019 e del 11/06/2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 28/05/2019 e del 25/06/2019, relative all'indizione della procedura valutativa di che trattasi;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

Atteso che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;

Dato atto che questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'università stessa";

Dato atto che l'Ateneo, ai sensi dell'art. 24 della L 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale, ha assicurato la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione a valere sulle disponibilità conferite ai Dipartimenti per il corrente anno, come da delibera di approvazione della programmazione triennale 2018/2020 di cui alla deliberazione del Senato Accademico del 15/01/2019;

Accertata la disponibilità in termini di P.O. per la copertura delle richieste di attivazione delle procedure concorsuali ex art. 24, comma 5, L. 240/2010 di cui alle delibere indicate, con utilizzo, delle quote residue dei P.O. 2016 (turn over 2015), 2017 (turn over 2016) e 2018 (turn over 2017);

DECRETA

Art. 1 - Oggetto della selezione

E' indetta una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 comma 3 lett. b) della L 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con l'Università ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi dell'art. 16 della L 240/2010, come indicato negli allegati Mod. 1 che costituiscono parte integrante del presente bando, unitamente ai Modd. A – B – All. C.

Art. 2 - Attività da svolgere

È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca, di studio e di aggiornamento scientifico, nonché attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando l'impegno richiesto dalle norme vigenti e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Ciascun professore è tenuto a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti consistenti in esercitazioni, laboratori, seminari e tirocini curriculari, previste per gli insegnamenti di cui sia responsabile.
Fatto salvo l'obbligo di assolvere in via prioritaria gli indicati doveri didattici nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma, le attività di didattica frontale relative a corsi di dottorato, scuole di specializzazione, obblighi formativi aggiuntivi (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio (tipologia D, se definiti esplicitamente nei piani didattici ai fini dell'accreditamento del corso nella scheda SUA-CdS) e master.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, adempiono personalmente ai compiti didattici loro attribuiti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 6, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 240/2010 e ad attenersi alle disposizioni in materia di doveri didattici dei docenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, emanato con D.R. 15 febbraio 2017, n. 597 e ss.mm.ii..

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare fissano almeno un giorno di ricevimento a settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro.

I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, sono tenuti ad autocertificare annualmente lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il tutorato e per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. I professori e ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, autocertificano, altresì, la partecipazione agli organi collegiali, l'avvenuto assolvimento dei compiti organizzativi interni e l'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, unitamente all'eventuale riduzione dell'impegno didattico.
L'autocertificazione è eseguita su appositi registri on-line, a decorrere dall'implementazione del programma gestionale. Le modalità di compilazione dei registri, i modi di validazione e i termini previsti sono comunicati dal Rettore.
I registri sono consultabili dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento di afferenza, dal Presidente della Scuola, ove istituita, e dal Presidente del Corso di studio, i quali sono tenuti a mettere in atto le opportune modalità di riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, unitamente alla regolarità degli esami di profitto e di laurea e agli orari di ricevimento. A tale scopo, possono avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di loro nomina.

Entro trenta giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di afferenza perché avviino le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca.

Il registro annuale dell'attività didattica e di servizio agli studenti e i risultati della connessa verifica, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca, confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.
Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede alla verifica conclusiva dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori, sulla base di quanto autocertificato dal docente, ai fini della valutazione di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Direttore provvede a chiudere la procedura, dandone comunicazione al Rettore. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Direttore ne fa segnalazione al Rettore ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza procede altresì alla verifica dello svolgimento delle attività di ricerca dei professori e ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e ricercatori che abbiano pubblicato almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su Wos o Scopus negli ultimi tre anni. All'esito della verifica, il Direttore del Dipartimento ne dà comunicazione al Rettore. Per coloro che siano stati inseriti nelle liste dei sorteggi ai fini ASN la predetta verifica si intende positiva.

I professori e i ricercatori che non abbiano ricevuto una valutazione positiva all'esito delle verifiche di cui all'art. 8 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca e la cui produzione scientifica non risulti comunque conforme ai criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge medesima. In ogni caso per la partecipazione alle commissioni locali di selezione e progressione di carriera del personale accademico si fa riferimento ai requisiti delle vigenti disposizioni ANVUR.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione

di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo .

Quanto sopra in armonia con le disposizioni regolamentari di Ateneo, nonché del Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'una tantum di cui all'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/03/2018, n. 197, emanato con D.R. n.134 del 30.01.2019.

Questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'università stessa.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare alla procedura valutativa:

- ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con questa Università ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della L 240/2010.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura valutativa.

Si precisa che coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura valutativa; in particolare i candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.
Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza del requisito di ammissione previsto.

La mancanza del suddetto requisito comporta l'esclusione dalla selezione.

Non possono inoltre partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;

- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un di grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata richiede l'indizione del posto o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito**.

Quanto sopra, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.
I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 09/02/2012, n. 5, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: https://concorsigelmini.unich.it

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in uso, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, potrà essere necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **"requisiti di ammissione"**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi del titolo/status richiesto per la partecipazione alla selezione come indicato dall'art. 3 specificando in caso di abilitazione nazionale il/i settore/i per il/i quale/i si è conseguita l'abilitazione e la data di conseguimento;
- **"informazioni sul candidato"**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero i procedimenti o processi penali pendenti;
- **"curriculum vitae"**: all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato della propria attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico per i settori concorsuali per i quali sia richiesta tale specifica competenza. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.
  Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 344/2011 oggetto della valutazione è l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L 240/2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
  Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L 240/2010 in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della L 240/2010.
  TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A

PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.
Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.
Si precisa che è onere di ciascun candidato attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli anche mediante inserimento nel curriculum vitae.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO MEDIANTE UPLOAD NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (POTRA', A DISCREZIONE DEL CANDIDATO, ANCHE ESSERE ALLEGATO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA).

- **"produzione scientifica complessiva"**: all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

→ per i settori concorsuali bibliometrici :

a) il numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali (Scopus, WoS[1]) negli ultimi cinque anni;
b) il numero complessivo di citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali (Scopus, WoS) negli ultimi dieci anni;
c) l'indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali (Scopus, WoS) con riferimento alla produzione scientifica pubblicata negli ultimi dieci anni.

Il candidato avrà cura di allegare l'elenco delle pubblicazioni cui i dati indicati relativamente ai sopra descritti punti a), b) e c) si riferiscono.

→ per i settori concorsuali non bibliometrici [2] :

a) il numero di articoli editi su riviste a carattere scientifico dotati di ISSN e di contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN) pubblicate negli ultimi cinque anni;
b) il numero complessivo delle pubblicazioni edite nelle riviste di carattere scientifico definite "di classe A" pubblicate negli ultimi dieci anni;
c) il numero complessivo di libri (escluse le curatele) a uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati negli ultimi dieci anni.

Sarà cura del candidato inserire elenco con la partizione indicata.

Con riferimento all'arco temporale indicato, si precisa che in armonia al disposto di cui ai DD.MM. n. 120/2016 e n. 589/2018 i riferimenti temporali indicati vanno intesi come di seguito:

- "ultimi 5 anni": dal 01/01/2014 fino all'anno di presentazione della domanda → 01/01/2019;
- "ultimi 10 anni": dal 01/01/2009 fino all'anno di presentazione della domanda → 01/01/2019.

---

[1] Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016.

[2] Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:
-punto 4: *"Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:*
a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di classe A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali".
-punto 5: *"Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:*
a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato".

- **"altri titoli conseguiti e brevetti"**: all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita;
  nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ED I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA, SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM.
L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

➔ **Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.**

- **"pubblicazioni"** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **CAPITOLO DI LIBRO O CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN o ISMN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO.**

  Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

  → **per i settori concorsuali bibliometrici**[3]: anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato il dato dovrà essere inserito nella sezione "altre informazioni" selezionando la specifica voce), numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.
  Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

  → **per i settori concorsuali non bibliometrici** [4] **:**

---

[3] Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

[4] Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:
-punto 4: "*Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:*
a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di classe A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali".

a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;

b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Subito dopo la compilazione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ANCHE CON MODALITA' TELEMATICA CUI SARA' TENUTA LA COMMISSIONE.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

➔ **Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel Mod. 1.**

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso considerato come facente parte dell'elenco delle pubblicazioni valutabili.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore 23.59 del ventesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale on line di Ateneo.

Al termine della compilazione della domanda **il candidato deve procedere alla chiusura della stessa, cliccando sull'apposito pulsante DI CHIUSURA DELLA DOMANDA**, provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda;

all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23.59 del ventesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo..

-punto 5: *"Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:*
a)qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato".

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo- Segreteria Direzione Generale, ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00).

- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

- inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 [5] - dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali,** all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "*domanda procedura di valutazione –.....*" e indicare il settore concorsuale). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

5

Art. 1, lettera s): "*... firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita:"*... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.

5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare".

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto. Per le pubblicazioni valgono le precisazioni di cui al penultimo comma dell'art. 3.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
b) contributi in volumi. (Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici. (Per quanto riguarda i libri, vanno considerati: monografia o trattato scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
d) brevetti depositati;
e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Quanto sopra tenuto conto della specificità del SSD.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art. 5 - <u>Contenuto delle domande</u>

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo e-mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico;

- la cittadinanza posseduta;
- la procedura valutativa a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (professore di seconda fascia), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- di essere in possesso del seguente requisito obbligatorio:
  ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della L 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della L 240/2010.

Specificare per l'abilitazione nazionale il /i settore/i per il /i quale/i si è conseguita l'abilitazione nonché la data di scadenza della validità.

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di godere dei diritti civili e politici;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla procedura, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate.
- servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori di handicap);
- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Il candidato deve produrre in formato pdf: il curriculum vitae, le pubblicazioni scientifiche e i titoli che ritiene utili per la valutazione. **In particolare si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 344/2011 oggetto della valutazione è l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della L 240/2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.**

Nell'ipotesi in cui il ricercatore è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L 240/2010 in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della L 240/2010.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato,

in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento. Si intende correttamente allegato anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'eventuale espletamento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4), **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload nella piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati (se non già inseriti nel curriculum) con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione produzione scientifica complessiva, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);

- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;

- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.unich.it/concorsigelmini2019

Art. 7 – Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4) **accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.**
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. 142/13 e s.m.i..

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti indicati nel comma successivo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il componente interno all'Ateneo può appartenere al macrosettore concorsuale che ricomprende il settore oggetto della selezione qualora nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara non siano disponibili professori di prima fascia del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della valutazione, ovvero in caso di motivata necessità. In mancanza, la totalità dei componenti della Commissione di valutazione è costituita da professori di prima fascia esterni all'Ateneo del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal MIUR per la partecipazione a detta Commissione (trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240/2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari). Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE.
In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240/2010.
Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
I curricula dei Commissari non inclusi nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ed in possesso di elevato profilo scientifico saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo ufficiale on line dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione.
Decorso il termine per eventuali istanze di ricusazione, ovvero a conclusione del procedimento di ricusazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.
Decorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Il termine della ricusazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della ricusazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali, in adesione all'orientamento fornito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 15124 del 07/05/2018 acquisita al Protocollo Generale di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, che così recita: "*il termine per la presentazione di istanze di ricusazione dei commissari, come pure lo svolgimento dell'intero subprocedimento di ricusazione,* ***sospendono il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale,*** *che riprenderà a decorrere alla scadenza del primo ovvero all'esito della decisione sull'istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di sostituire i commissari ricusati onde ripristinare il collegio*".

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando e delle funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore è chiamato a svolgere per il posto messo a bando, per quanto attiene alla valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e dell'attività di ricerca scientifica, del curriculum e dell'attività didattica svolta, oltre che dell'esperienza professionale posseduta per i posti per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, ove ricorra, alla luce di quanto prescritto dal D.M. 344/2011.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del bando.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:
- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando.

La Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

Nell'effettuare la valutazione dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La ponderazione dei criteri deve essere equilibrata e motivata.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo con contestuale inserimento nel sito di Ateneo. La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati; per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

Nella seduta successiva alla prima, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formula un motivato giudizio di merito, anche espresso mediante valori numerici, sulla qualificazione scientifica dei candidati basato sulla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate, sulla valutazione della produzione scientifica complessiva, del curriculum, dell'attività didattica, e, se prevista nel Mod. 1 del bando, dell'esperienza professionale, **tenuto conto degli standard qualitativi di valutazione e delle percentuali tutte, ivi compreso il punteggio minimo di cui al Mod. 1 del bando, stabiliti dal Dipartimento in sede di proposta di indizione della procedura valutativa.**

Qualora sia previsto dal Mod. 1 del bando un colloquio per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati sono determinati dalla Commissione che ne darà immediata comunicazione alla Divisione 13 (Personale Docente) – Settore reclutamento personale docente ricercatori - che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo, avendo, la predetta comunicazione, valore di notifica a tutti gli effetti.

In tal caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione.

La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla valutazione comparativa.

La Commissione procede, secondo le modalità indicate nel Mod. 1 del bando, all'eventuale accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera e, per i candidati stranieri, anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi.

La Commissione esprime un motivato giudizio, anche mediante espressione numerica, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, tenuto conto del parere espresso in merito dal Consiglio di Dipartimento anche sul raggiungimento degli obiettivi di cui al contratto sottoscritto dal Ricercatore ai sensi dell' art.24, co 3, lett. b) della L 240/2010.

I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione sull'Albo ufficiale on line di Ateneo nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi sui candidati, basati sulla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e, se prevista, dell'esperienza professionale.

Gli atti della Commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura e nella relazione finale riassuntiva dei lavori.

Art. 10 - Valutazione della qualificazione scientifica del candidato o dei candidati

La valutazione del candidato si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con D.M. 4 agosto 2011, n. 344, come di seguito esplicitati:

- **VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA**

La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsh o simili).

Il dato relativo alla valutazione della produzione scientifica, pertanto, discenderà da:
-valutazione della produzione scientifica complessiva del candidato;
-valutazione delle pubblicazioni scientifiche che il candidato sceglierà di presentare tramite caricamento nel sistema.

➢ **VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA**

Per la valutazione dell'attività di ricerca la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

➢ **VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA**

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione considera:

- numero di moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

➢ **VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO**

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, la Commissione considererà il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

➢ **VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALI (ove ricorra)**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il profilo di cui al Mod. 1, valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti sono stati stabiliti dal Dipartimento e riportati nel Mod. 1) del presente bando.
E', altresì, oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore abbia svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto l'accesso al contratto di cui all'art. 24, co 3, lett.b) della L 240/2010. Nel caso poi che il ricercatore sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 29 , co 7, della L 240/2010 in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di questa ai fini della procedura valutativa di che trattasi.

Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dal suo insediamento ex art. 8 del presente bando. Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o incompatibilità di membri della Commissione.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della valutazione, la Commissione, sulla base del punteggio complessivo conseguito, esprime la valutazione sul candidato valutando se lo stesso è pienamente qualificato rispetto al settore scientifico disciplinare (o ai settori scientifico disciplinari ove previsti) di cui al Mod. 1 del bando, ovvero dichiara l'assenza di candidati qualificati.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa.

Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione.

I verbali vengono pubblicati sull'Albo ufficiale on line e sul sito di Ateneo.

Art. 12 - Chiamata del Dipartimento e nomina di un candidato selezionato

Dato che il Dipartimento in sede di deliberazione per la richiesta di attivazione della procedura valutativa ha proceduto, altresì, alla proposta di chiamata del candidato nel ruolo di associato in via subordinata all'esito positivo della procedura valutativa condotta dalla Commissione al termine del contratto nonché alla proposta di afferenza dell'associato chiamato al Dipartimento stesso, considerato che gli OO.AA. richiamati nella parte in premessa hanno dato parere favorevole e, quindi, autorizzato che il candidato con valutazione positiva sia nominato con decreto rettorale professore Associato -ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L 240/2010- ed afferente al Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa il Ricercatore con valutazione positiva è nominato associato a decorrere dalla data di scadenza del contratto quale Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della L 240/2010.

Art. 13 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell'assunzione, alla Divisione 13 (Personale Docente) - Settore reclutamento personale docente e ricercatori - le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Nel caso in cui i dati già in possesso dell'Amministrazione non siano variati, il candidato, in sede di compilazione della documentazione, si limiterà– ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – a darne conferma.

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare: dichiarazione di opzione per il regime di impegno, foto formato tessera.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

E' possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: concorsigelmini2019@unich.it

Art. 15 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato **sull'Albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.it/concorsigelmini2019**

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile, al vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 L. 240/2010", emanato con D.R n. 142 del 26/02/2013 e ss.mm.ii., al "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e all'art. 24 comma 5 della L 240/2010.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile della Divisione 13 - Personale Docente, e-mail di riferimento: concorsigelmini2019@unich.it

Il presente decreto sarà inserito nell'apposito registro dei decreti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Sergio CAPUTI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI

Allegati: n. 04 - Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)
- All. C (informativa trattamento dati personali)

DIV13/VA/SRPDR/VA/mdm-mp

Mod. 1- Dipartimento di Farmacia	
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.	
Delibera del Consiglio di Dipartimento	Dipartimento di Farmacia, delibere del 20/03/2019 acquisita con prot. 23037 del 29/03/2019 e del 30/04/2019 acquisita con prot. 31174 del 07/05/2019
Numero posti	1
Nominativo della persona titolare del contratto	Dott.ssa Felisa CILURZO
Settore Concorsuale, Settore Scientifico Disciplinare	03/D2, CHIM/09
Possesso Abilitazione Scientifica Nazionale, Settore Concorsuale, in corso di validità	Settore Concorsuale 03/D2
Espressione di giudizio in merito alle attività didattiche e di ricerca condotte dal ricercatore con indicazione della produzione scientifica resa nel triennio di ricerca	Parere favorevole
Attestazione del raggiungimento degli obiettivi richiesti dal Dipartimento in sede di attivazione della procedura di selezione per il posto da ricercatore di tipo B	*"n. 3 (tre) lavori su riviste internazionali con Referee, valutate eccellenti secondo i criteri dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e alla presentazione dei risultati di ricerca a convegni internazionali"*
Sede di servizio	Dipartimento di Farmacia
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere	-Attività didattica nel settore scientifico disciplinare CHIM/09 per un totale di 120 ore annue. -Attività scientifica e di ricerca nel SSD CHIM/09 tecnologico farmaceutico applicativo.
Standard qualitativi di valutazione da considerare da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per la procedura nell'ambito dei minimi e massimi di seguito indicati: a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60; b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, tra 20 e 45; c) attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo, tra 0 e 15; d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 10. [LA SOMMA DOVRA' ESSERE PARI A 100]	attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche = 60 attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensivo anche degli esiti delle valutazioni degli studenti = 35 attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo = 5 attività assistenziali, ove rilevanti = 0 (non prevista)
Limite minimo di punteggio	60
Impegno didattico	- insegnamento di Produzione industriale dei medicinali nel CdS a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 9 CFU - insegnamento Veicolazione e direzionamento dei farmaci nel CdS a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 9 CFU - insegnamento a scelta di Legislazione e formulazione dei prodotti cosmetici nel CdS a ciclo unico di Farmacia, 1,5 CFU
Impegno scientifico	L'impegno previsto sarà nell'ambito della sintesi,

	caratterizzazione e funzionalizzazione di polimeri di interesse farmaceutico, modificazioni funzionali sulla superficie di nanosistemi preformati, bioconiugazione di piccole molecole su backbone proteico e coniugazione polimerica di proteine terapeutiche ad alto potenziale.
Attività assistenziale/clinica	-

*numero massimo di pubblicazioni: n.	12
Istanza di afferenza	☒ accolta ☐ non accolta

° diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e del vigente Codice Etico di Ateneo,

° trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232;

° modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri: colloquio;

° modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curriculum e dell'attività didattica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

° copertura finanziaria: a carico dei fondi di Ateneo.

*In particolare dovranno essere comprese quelle prodotte nel triennio e nel periodo che è stato utile per l'accesso alla valutazione comparativa da Ricercatore.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - CHIETI

Mod. A *(FAC-SIMILE DI DOMANDA)*

PER L' AMMISSIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME_____
(*per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile*)

NOME_____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla)_____

o Stato Estero di nascita_____ IL_____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO_____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura valutativa per la chiamata di 1 posto di Professore di II fascia, - ai sensi dell'art. 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240 - presso il Dipartimento di _____

per il macrosettore _____

settore concorsuale_____

settore scientifico-disciplinare_____.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):

COMUNE_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali **ovvero** di avere riportato le seguenti condanne penali: _____;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti **ovvero** di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti: _____ _____;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di essere in possesso del seguente requisito di ammissione, come specificato anche nel curriculum vitae:

  Ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della L 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della L 240/2010. Specificando che l'abilitazione nazionale è stata conseguita dal dichiarante per il/i seguente/i settore/i: _____

  in data _____ con validità fino al _____;

- di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _____;
- (*per i cittadini italiani*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune OVVERO di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____;
- (*per i cittadini non italiani*) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- (*per i cittadini non italiani*) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori di handicap);

- eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;

- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: _____ con indicazione di eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego: _____;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:
  - essere stato escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
  - essere stato destituito o dispensato oppure dichiarato decaduto da un pubblico impiego presso una pubblica Amministrazione;
  - avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.
I suddetti requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, verificata l'ammissibilità della domanda, formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato anche espresso mediante valori numerici, basato sulla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, della produzione scientifica complessiva, del curriculum, dell'attività didattica e, se prevista nel Mod. 1 del bando, dell'esperienza professionale, tenuto conto degli standard qualitativi di valutazione e delle percentuali tutte, ivi compreso il punteggio minimo di cui al Mod. 1 del bando, stabiliti dal Dipartimento in sede di proposta di indizione della procedura valutativa e che esso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che all'esito della valutazione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma il giudizio sul candidato e che l'esito della valutazione sarà positivo nel caso di superamento del limite minimo di cui al Mod. 1 indicato dal Dipartimento e determinerà la nomina dello stesso ad Associato dalla data di scadenza del contratto quale Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della L. 240/2010;
- di aver preso visione dell'Allegato C del bando e di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum datato e firmato (obbligatorio per la procedura informatizzata →potrà a discrezione del candidato essere anche allegato in sede di perfezionamento successivamente alla compilazione mediante la piattaforma on line della domanda);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva", lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B);

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

_____ IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

(luogo e data)

_____

Mod. B *(DICH. SOSTIT. DI CERTIFICAZIONI)*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME_____
(per le donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME_____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla)_____

o Stato Estero di nascita_____ IL_____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO_____ C.A.P. _____

TELEFONO _____ CELLULARE _____

E-MAIL _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata);

con riferimento ai titoli che:

- **i titoli presentati, come da elenco, sono conformi all'originale;**

con riferimento alle pubblicazioni che:

- **le pubblicazioni presentate, come da elenco delle pubblicazioni, sono conformi all'originale,** sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e s.m.i);

- **nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero.**

_____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE (*firma leggibile*)

_____

All. C

PROT. N. 3300
71700 I
CLASSE 6

CHIETI, 14/6/2018

AI SIGG.RI CANDIDATI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE , OVVERO PER L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE

L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara sta aggiornando le informative da fornire agli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (di seguito denominato più semplicemente "il Regolamento"), pertanto la presente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, che rappresenta un adempimento previsto dalla normativa vigente, potrà essere successivamente modifica e/o integrata (nel quale caso Lei sarà tempestivamente informato).

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l'informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile per la protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l'Università G. d'Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente "l'Università") procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di accedere ai ruoli previsti dai bandi di Ateneo, ovvero per la partecipazione alle procedure di reclutamento volte all'assunzione quale lavoratore subordinato ovvero parasubordinato.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per "dato personale" si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"; mentre per "trattamento" si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

L'Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati fiscali, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale, ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure concorsuali. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni esaminatrici, dal MIUR – nell'ambito delle comunicazioni obbligatoriamente previste per il personale docente/ricercatore ed assegnista che risulti vincitore al fine di aggiornare le banche dati ministeriali – dalle Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fine del D.P.R. 445/2000.

Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui:

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;
- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- società private che gestiscono la piattaforma attraverso la quale è possibile formulare la propria candidatura.

L'Università, inoltre, si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione delle procedure, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali, ai soli fini della prestazione richiesta. L'elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo (www.unich.it).

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Università provvederà alla pubblicazionedei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

6. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.

Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)

[Documento validato dalla Commissione di esperti per le attività di supporto all'attuazione degli adempimenti del Regolamento del Parlamento Europeo 24.04.2016, n° 2016/679/UE, nominata con DR rep. n° 1430/2018 Prot. 26122 del 24.04.2018.]